

COMUNE DI SGONICO – OBČINA ZGONIK

Provincia di Trieste – Pokrajina Trst

Rep.n.

SCRITTURA PRIVATA

DI AFFITTO DI PARTE DELLA CASERMA DISMESSA DI BORGO

GROTTA GIGANTE - BRIŠČIKI

L'anno duemilaquindici (2015), addì del mese di () in una sala del Municipio di Sgonico-Zgonik tra

1. il COMUNE DI SGONICO, rappresentato dall'ing. Aleš Petaros, nato a Trieste il 16 ottobre 1976, cf PTR LSA 76R16 L424B, Responsabile di PO del Servizio Tecnico e Vigilanza del Comune di Sgonico - Zgonik, come da atto del Sindaco prot. 5790 dd 17.10.2012, domiciliato per ragioni del suo incarico presso il Municipio di Sgonico – Zgonik, il quale agisce esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, C.F. 80010070326 P.IVA 293300323;
2. il , nato a il , cf , pIVA , con sede a in ;

Premesso che con determinazione del responsabile della P.O. del servizio tecnico e vigilanza n. dd in qualità anche di responsabile unico del procedimento, esecutiva a tutti gli effetti di legge, è stata approvata la concessione in affitto per 4 (quattro) anni, rinnovabili per ulteriori 4 anni, alla ditta , di un'area della caserma dismessa di Borgo Grotta Gigante – Briščiki di 2.200 m², frazione delle pcn 1779/1, pcn 17441, pcn 2011/19 del CC di Gabrovizza (Sgonico/B) e l'intera pcn 2494/3 del CC di Villa Opicina (Trieste/X).

Ciò premesso, tra il summenzionato professionista, e l'Amministrazione Comunale, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 - I suindicati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa quale parte integrante del presente contratto.

ART. 2 - Il Comune di Sgonico-Zgonik come sopra rappresentato, concede in affitto per anni 4 (quattro), rinnovabili, alla ditta , che accetta, una frazione di 2.200 m² dell'area della caserma dismessa di Borgo Grotta Gigante – Briščiki di

2.200 m², frazione delle pcn 1779/1, pcn 17441, pcn 2011/19 del CC di Gabrovizza (Sgonico/B) e l'intera pcn 2494/3 del CC di Villa Opicina (Trieste/X), il tutto meglio evidenziato negli elaborati grafici allegati.

ART. 3 - La durata della concessione in affittanza è fissata in 4 (quattro) anni a decorrere dalla stipula della presente scrittura privata.

Alla scadenza il contratto è rinnovabile, per una sola volta, per ulteriori 4 (quattro) anni.

ART. 4 - La concessione in affitto è soggetta al versamento del canone mensile di () euro da pagarsi anticipatamente entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese.

Dal secondo anno di locazione il canone di affitto viene aggiornato con gli indici ISTAT.

ART. 5 - Il terreno concesso in affitto dovrà essere destinato esclusivamente all'attività dichiarata in sede di gara. Qualsiasi diversa destinazione comporterà l'automatica risoluzione del contratto senza alcun riconoscimento delle spese effettuate e delle migliorie apportate

ART. 6 - Il locatario dichiara che l'immobile è adatto all'uso previsto dal contratto ed esonera il Comune da qualsiasi responsabilità per danni che potessero provenire a persone o a cose per effetto dell'uso e della destinazione data all'immobile concessogli. Il Comune sarà considerato assolutamente estraneo ed indenne da qualsiasi responsabilità derivante dalle attività connesse alla gestione dell'area, che rimane a tutto rischio, pericolo e responsabilità del locatario.

ART. 7 - Allo scadere del contratto o nel caso di risoluzione anticipata di esso, il locatario avrà l'obbligo di allontanare dal fondo concesso in affitto tutto ciò che è di sua proprietà, in modo da renderlo definitivamente sgombero, nulla potendo pretendere per le migliorie apportate.

ART. 8 - Sono proibite la sublocazione e la cessione della locazione.

ART. 9 - Il Comune può revocare la presente concessione in qualsiasi momento, con effetto immediato – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del C.C. – anche per

una sola infrazione ad una qualsiasi delle clausole di cui ai precedenti artt. 4, 5 e 8.

ART. 10 - Il Comune, per patto espresso, può revocare la presente concessione con effetto immediato, senza obbligo di corrispondere indennizzi di qualsiasi genere qualora abbia necessità di disporre dell'immobile per i propri scopi o – in genere – per motivi di pubblico interesse.

ART. 11 - Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell'Associazione locataria.

ART. 12 - Per ogni controversia su diritti comunque derivanti dal presente atto è convenzionalmente riconosciuta la competenza del Foro di Trieste, salvo, per ogni altra controversia la competenza degli organi amministrativi e giurisdizionali speciali.

Letto, approvato e sottoscritto

PER IL COMUNE DI SGONICO-ZGONIK

IL LOCATARIO